



COMUNE DI BARI

N. 2024/00127 D'ORDINE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 27 DICEMBRE 2024

O G G E T T O

ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO VENTISETTE DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 11,00 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V. EMANUELE, SI È RIUNITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. LEONETTI LORENZO - CONSIGLIERE ANZIANO
E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. ILARIA RIZZO - VICE SEGRETARIO GENERALE
ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, SONO PRESENTI IL SINDACO SIG. LECCESE DOTT. VITO NONCHÉ I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Pietro	NO
2	ALBERGO Grazia	SI
3	AMORUSO Nicola	SI
4	AMORUSO Valeria	SI
5	BOTTALICO Francesca	NO
6	BOZZO Antonio	SI
7	BRONZINI Marco	SI
8	CARELLI Italo	SI
9	CARRIERI Giuseppe	SI
10	CAVONE Michelangelo	SI
11	CIAULA Antonio	SI
12	DE MARZO Laura	SI
13	DELLE FONTANE Antonello	SI
14	DURANTE Maria Stefania	SI
15	GIANNUZZI Francesco	NO
16	INTRONA Pierluigi	SI
17	LA PENNA Annarita	NO
18	LAFORGIA Michele	SI

N	COGNOME E NOME	Pres
19	LAFORGIA Victor	SI
20	LAVOPA Pasquale	SI
21	LEONETTI Lorenzo	SI
22	LOPRIENO Nicola	NO
23	MILONE Nicoletta	SI
24	NEVIERA Giuseppe	NO
25	PAPARELLA Micaela	SI
26	PATRUNO Carlo	SI
27	PERNA Angela	SI
28	RANIERI Romeo	NO
29	ROMITO Fabio Saverio	NO
30	RUSSO FRATTASI Silvia	SI
31	SALEMMI Giovanna	SI
32	SANSEVERINO Gesualdo	SI
33	SCHIRONE Claudio	SI
34	SISTO Fabio	SI
35	SISTO Livio	NO
36	VIGGIANO Giuseppe	NO

il Sindaco Dott. Vito Leccese, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport, riferisce:

PREMESSO CHE:

il Comune di Bari è proprietario di un complesso natatorio, sito in Vile Maratona, destinato alla promozione ed alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa;

la gestione di tale struttura sportiva è stata esternalizzata con la stipula del contratto decennale di concessione rep. n. 37501/2015, al duplice fine di ottimizzare il servizio di conduzione e di razionalizzarne i costi;

poiché il predetto contratto è ormai in scadenza, occorre avviare una nuova esternalizzazione della gestione delle piscine comunali, attivando una procedura finalizzata ad individuare il prossimo concessionario pluriennale dell'impianto, che possa assicurarne il massimo utilizzo e la piena fruibilità dello stesso, garantendo un servizio di gestione improntato ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza;

CONSIDERATO che la gestione degli impianti sportivi comunali rientra nel novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, poiché si tratta di attività esercitate per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, che si innestano in un settore per il quale esiste, potenzialmente una redditività e, quindi, una competizione sul mercato;

RICHIAMATO il D.Lgs. n.201/2022, in materia di servizi pubblici locali;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 14, comma 1, del D.Lgs n.201/2022, che, nel disciplinare la scelte delle modalità di gestione del servizio pubblico locale, sancisce che la civica Amministrazione, in ossequio al principio di autonomia che sovrintende l'organizzazione degli stessi, nell'ipotesi in cui ritenga che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico ad uno o più operatori economici, può provvedere alla relativa organizzazione mediante l'affidamento a terzi, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15 del medesimo D.Lgs, nel rispetto dei diritti dell'Unione Europea;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 15 del predetto D.Lgs, ai sensi del quale gli Enti locali, nella organizzazione dei servizi, sono tenuti a privilegiare lo strumento della concessione rispetto

all'appalto, al fine di consentire il trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore economico;

CONSIDERATO CHE:

la civica Amministrazione pone tra gli obiettivi di governo del territorio la promozione dello sport, quale strumento di sviluppo civile e sociale dei cittadini, con l'intento di mantenere vivo l'interesse della collettività per lo sport locale, assicurando una corretta gestione dell'impiantistica sportiva di proprietà comunale, che ne garantisca un utilizzo ottimale;

L'Amministrazione comunale, tuttavia, non è nelle condizioni di assicurare la gestione diretta del complesso natatorio comunale, poiché la complessità che la connota comporta la necessità di provvedere a mansioni diversificate (manutenzione e conduzione della struttura e dei suoi impianti tecnologici, pulizia, custodia, organizzazione tecnico sportiva, gestione manageriale del servizio ecc.), che richiedono l'utilizzo di personale altamente specializzato nel settore della gestione della impiantistica sportiva, non reperibile nella dotazione organica dell'Ente;

quindi la esternalizzazione della gestione del complesso natatorio, così come prevista e disciplinata dai richiamati artt. 14 e 15 del D.Lgs n.201/2022, si configura quale opzione gestionale funzionale ad individuare un soggetto qualificato, in possesso di idonei requisiti tecnici ed economici, che sia in grado di ripianare i costi di gestione e manutenzione della struttura, mediante l'incameramento delle tariffe previste per l'utilizzo della stessa;

inoltre il ricorso a tale forme di partenariato pubblico privato, già più volte proficuamente utilizzata dall'Ente nella definizione delle scelte gestionali degli impianti sportivi comunali, rappresenta uno strumento idoneo a migliorare la qualità dei servizi offerti dalla civica Amministrazione alla collettività locale, concretizzandosi in una forma di collaborazione tra il soggetto pubblico e quello privato, funzionale alla erogazione di un servizio improntato ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza;

RITENUTO, pertanto, di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'esternalizzazione della gestione del complesso natatorio, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici, previa determinazione dei criteri selettivi;

DATO ATTO che il concessionario dovrà assicurare, tra l'altro, gli interventi di manutenzione ordinaria individuati nel Programma di Conduzione e Manutenzione, predisposto dall'Ufficio tecnico comunale;

RICHIAMATO l'art.177, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e successive mm.ii., ai sensi del quale, in materia di concessioni, *" l'assetto di interessi dedotto nel contratto deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico – finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria.....Se*

l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico finanziario consistente in un contributo pubblico.

VISTO l'allegato Piano Economico Finanziario della concessione decennale del complesso natatorio e considerato che:

tale documento analizza e rappresenta la sussistenza delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della concessione, ovvero la capacità della stessa di creare per tutta la durata del contratto un livello di redditività adeguato al capitale investito e sufficiente a garantire il rimborso del finanziamento;

il modello di gestione sotteso all'analisi dei costi e dei ricavi è stato improntato ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza, perseguendo l'obiettivo di porre a carico del concessionario la conduzione e la manutenzione dell'impianto, sollevando l'Ente proprietario dai relativi oneri economici;

EVIDENZIATO che il valore della concessione decennale delle Piscine comunali ammonta ad € 7.115.000,00, pari al fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto, stimato nel Piano Economico quale corrispettivo dei servizi che saranno resi alla collettività dallo stesso;

EVIDENZIATO, altresì, che le spese complessive della predetta concessione ammontano ad € 7.865.000,00 e gravano interamente sul concessionario;

RITENUTO, alla luce dei dati rappresentati nel predetto piano, di prevedere l'erogazione di una somma in favore del concessionario, funzionale ad assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 177, commi 5 e 6, del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e successive mm.ii.

RITENUTO di quantificare in € 75.000,00, oltre iva, la citata somma da corrispondere annualmente al concessionario;

DATO ATTO che la previsione di tale remunerazione è ulteriormente giustificata sia dall'obbligo posto in capo al concessionario di promuovere l'utilizzo della struttura prevedendo accessi gratuiti in favore delle scuole e delle fasce deboli della collettività, sia dall'onere gravante sul gestore di applicare all'utenza tariffe conformi agli importi massimi prestabiliti dall'Amministrazione;

VISTA l'allegata Relazione illustrativa delle modalità di gestione del complesso natatorio comunale, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.201/2022, in cui risultano

rappresentate le ragioni che supportano l'esternalizzazione della gestione delle piscine comunali e le modalità della stessa, nell'interesse della collettività locale dedicata alla pratica delle discipline sportive;

EVIDENZIATO CHE:

la promozione della pratica sportiva e la fruibilità degli impianti comunali sono obiettivi primari della civica Amministrazione, preordinati a favorire il benessere fisico della collettività locale;

le modalità di gestione del Complesso natatorio, nel perseguimento dei predetti obiettivi, dovranno garantire l'accesso di tutti i cittadini alla struttura, assicurare agli utenti un servizio qualitativamente elevato, salvaguardare la promozione dello sport e valorizzare la funzione sociale della pratica sportiva;

RITENUTO, al fine di garantire che la gestione del complesso natatorio sia in linea con gli obiettivi della civica Amministrazione in ambito sportivo, uniformare la procedura per l'esternalizzazione della gestione alle linee di indirizzo illustrate nell'allegata relazione di cui all'art. 14, comma 3, del D.Lgs n.201/2022;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale in materia di uso e gestione degli impianti sportivi, adottato dal C.C. con delibera n.137 del 2007;

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n.00142 del 28.12.2023 di ricognizione dei servizi pubblici locali;

RICHIAMATE le "*Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici* ", approvate con Deliberazione della G.R. n.338 del 10.03.2020 e pubblicate sul BURP n.48 del 6.04.2020;

VISTO l'art. 42 lett. e) del D.Lgs. 267/2000, che assegna al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in materia di organizzazione e concessione di pubblici servizi, nonché di affidamento dei servizi mediante convenzione;

PRESO ATTO dell'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, che circoscrive la competenza dell'Organo consiliare esclusivamente alle decisioni riguardanti il modulo organizzativo dei servizi stessi, con esclusione di quelli gestionali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2005, n. 2324 e Cons. Stato sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421);

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett.b n. 3 del Tuel;

RICHIAMATI:

- l'art. 60 del D.P.R. n. 616/77, che attribuisce ai *".....Comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative in materia di promozione di attività ricreative e sportive e gestione degli impianti sportivi"*;

- l'art. 3, comma 11, dello Statuto del Comune di Bari, ai sensi del quale *"..... il Comune incrementa gli spazi pubblici dipratica sportiva, agevolando la fruizione da parte dei cittadini di ogni età e condizione economica degli impianti e delle strutture di proprietà comunale"*;

- gli artt. 174 e ss. del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e successive mm.ii. ;

- il D.Lgs n.201 del 23.12.2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco, Dott. Vito Leccese, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente;

VERIFICATA e fatta propria la presente proposta di Deliberazione;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000):

Parere di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Cultura e Sport, come da scheda allegata;

Parere di regolarità contabile in atti, espresso dal Direttore della Ripartizione Servizio Finanziario, come da scheda allegata;

Vista la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte sostanziale ed integrante della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

1) PRENDERE ATTO della relazione illustrativa delle modalità di gestione del complesso natatorio comunale, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.201/2022, in cui risultano rappresentate le ragioni che supportano l'esternalizzazione della gestione delle piscine comunali e le modalità della stessa, nell'interesse della collettività locale dedicata alla pratica delle discipline sportive, che si allega quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

2) AUTORIZZARE, per l'effetto, l'esternalizzazione decennale della concessione della gestione delle Piscine comunali di proprietà comunale, alle condizioni di cui all' allegata Relazione redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.201/2022, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 174 e ss. del nuovo Codice dei Contratti, mediante l'indizione di una procedura aperta.

3) INCARICARE i Dirigenti della Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing territoriale e Sport, della Ripartizione Infrastrutture Viabilità ed Opere Pubbliche e della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, ciascuno per quanto di competenza, per la predisposizione di tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;

4) DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D Lgs. 267/2000;

Esito Votazione

Il Consiglio Comunale,

con n. 27 presenti, come da scheda allegata, di cui:

n. 27 favorevoli (Vito Leccese, Grazia Albergo, Nicola Amoruso, Valeria Amoruso, Antonio Bozzo, Marco Bronzini, Italo CARELLI, Giuseppe Carrieri, Michelangelo Cavone, Antonio Ciaula, Laura De Marzo, Antonello Delle Fontane, Maria Stefania Durante, Pierluigi Introna, Michele Laforgia, Victor Laforgia, Pasquale Lavopa, Lorenzo Leonetti, Nicoletta Milone, Micaela Paparella, Carlo Patruno, Angela Perna, Silvia Russo Frattasi, Giovanna Salemmi, Gesualdo Sanseverino, Claudio Schirone, Fabio Sisto)

n. 0 contrari

n. 0 astenuti

approva la proposta

Indi il Presidente propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO

Aderendo alla suddetta proposta;

DELIBERA

RENDERE immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L. 18 agosto 2000, n.267.

Come da relativa scheda di votazione allegata.

PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

Bari, 04/12/2024

Il responsabile
(Luciana Cazzolla)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Positivo

Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente nel presupposto che sia preventivamente adottato il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico privato ex art.175 del D.Lgs 36_2023 che il progetto assicuri la coesistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e che si provveda al preventivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente nel caso non vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata (Cfr Decisione Eurostat 11 febbraio 2004). A tal proposito si rammentano in vista dei futuri atti eventualmente adottati gli obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato in capo ai soggetti aggiudicatori dettagliatamente descritti nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19/05/2022 e si esorta la direzione proponente alla preventiva consultazione del Portale RGS dedicato al monitoraggio al fine di conformarsi alle linee guida materiale e documentazione utile per la predisposizione degli atti di gara. Si invita codesta Direzione a valutare l'opportunità di introdurre nel piano dei costi un corrispettivo a titolo di canone di concessione a favore dell'Ente anche alla luce di consolidata giurisprudenza contabile poco incline ad ammettere la concessione gratuita di immobili di proprietà pubblica. Tale entrata monetaria, riconducibile alla gestione patrimoniale dell'Ente e come tale imponibile ai fini IVA, consentirebbe, tra l'altro, il conseguimento di un significativo risparmio d'imposta, potendo all'Ente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA applicata alle fatture d'acquisto relative alle spese di manutenzione straordinaria da sostenere.

Bari, 04/12/2024

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria. Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e

correttezza amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente nel presupposto che sia preventivamente adottato il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico privato ex art.175 del D.Lgs 36_2023 che il progetto assicuri la coesistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e che si provveda al preventivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente nel caso non vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata (Cfr Decisione Eurostat 11 febbraio 2004). A tal proposito si rammentano in vista dei futuri atti eventualmente adottati gli obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato in capo ai soggetti aggiudicatori dettagliatamente descritti nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19/05/2022 e si esorta la direzione proponente alla preventiva consultazione del Portale RGS dedicato al monitoraggio al fine di conformarsi alle linee guida materiale e documentazione utile per la predisposizione degli atti di gara. Si invita codesta Direzione a valutare l'opportunità di introdurre nel piano dei costi un corrispettivo a titolo di canone di concessione a favore dell'Ente anche alla luce di consolidata giurisprudenza contabile poco incline ad ammettere la concessione gratuita di immobili di proprietà pubblica. Tale entrata monetaria, riconducibile alla gestione patrimoniale dell'Ente e come tale imponibile ai fini IVA, consentirebbe, tra l'altro, il conseguimento di un significativo risparmio d'imposta, potendo all'Ente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA applicata alle fatture d'acquisto relative alle spese di manutenzione straordinaria da sostenere.

Bari, 12/12/2024

(Giuseppe Ninni)



CITTA' DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE

N. 2024/00127

del 27/12/2024

**OGGETTO:ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE
PISCINE COMUNALI**

SCHEDA TECNICA

TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.

PARERE TECNICO: Positivo ---

VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA: Positivo Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente nel presupposto che sia preventivamente adottato il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico privato ex art.175 del D.Lgs 36_2023 che il progetto assicuri la coesistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e che si provveda al preventivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente nel caso non vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata (Cfr Decisione Eurostat 11 febbraio 2004). A tal proposito si rammentano in vista dei futuri atti eventualmente adottati gli obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato in capo ai soggetti aggiudicatori dettagliatamente descritti nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19/05/2022 e si esorta la direzione proponente alla preventiva consultazione del Portale RGS dedicato al monitoraggio al fine di conformarsi alle linee guida materiale e documentazione utile per la predisposizione degli atti di gara. Si invita codesta Direzione a valutare l'opportunità di introdurre nel piano dei costi un corrispettivo a titolo di canone di concessione a favore dell'Ente anche alla luce di consolidata giurisprudenza contabile poco incline ad ammettere la concessione gratuita di immobili di proprietà pubblica. Tale entrata monetaria, riconducibile alla gestione patrimoniale dell'Ente e come tale imponibile ai fini IVA, consentirebbe, tra l'altro, il conseguimento di un significativo risparmio d'imposta, potendo all'Ente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA applicata alle fatture d'acquisto relative alle spese di manutenzione straordinaria da sostenere.

PARERE CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.Preso atto delle esigenze dell'amministrazione nell'esercizio dei poteri di indirizzo ad essa riservati sulla

scorta dell'istruttoria e del conseguente parere favorevole di regolarità tecnica attestante ex art.147-bis del Tuel la preventiva verifica a cura della Direzione proponente in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente nel presupposto che sia preventivamente adottato il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico privato ex art.175 del D.Lgs 36_2023 che il progetto assicuri la coesistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e che si provveda al preventivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente nel caso non vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata (Cfr Decisione Eurostat 11 febbraio 2004). A tal proposito si rammentano in vista dei futuri atti eventualmente adottati gli obblighi di comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato in capo ai soggetti aggiudicatori dettagliatamente descritti nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19/05/2022 e si esorta la direzione proponente alla preventiva consultazione del Portale RGS dedicato al monitoraggio al fine di conformarsi alle linee guida materiale e documentazione utile per la predisposizione degli atti di gara. Si invita codesta Direzione a valutare l'opportunità di introdurre nel piano dei costi un corrispettivo a titolo di canone di concessione a favore dell'Ente anche alla luce di consolidata giurisprudenza contabile poco incline ad ammettere la concessione gratuita di immobili di proprietà pubblica. Tale entrata monetaria, riconducibile alla gestione patrimoniale dell'Ente e come tale imponibile ai fini IVA, consentirebbe, tra l'altro, il conseguimento di un significativo risparmio d'imposta, potendo all'Ente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA applicata alle fatture d'acquisto relative alle spese di manutenzione straordinaria da sostenere.

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL
18.8.2000.

ANNOTAZIONI :

Positivo Parere favorevole in ordine alla regolarità dell'azione amministrativa connessa alla presente proposta di deliberazione e sulla base dei pareri di regolarità tecnico e contabile così come espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL e dell'art. 42 del vigente regolamento di contabilità.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Donato Susca)

- Dato della decisione della GM che nella seduta del 23/12/2024 così si è espressa: "Si al Consiglio Comunale";

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE
PISCINE COMUNALI

**PARERE ESPRESSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 D.LGS N.267 DEL
18.08.2000 (T.U.E.L) ED ARTT.78,79,80,81 E 82 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI
CONTABILITA' SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:

.Si rimanda all'allegato n.3 - Parere n. 62 del 23/12/2024

Bari, 23/12/2024

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Accogli Anna Maria

Sabatino Antonio Sabino

Latorre Cosimo Damiano

- Visto il parere del collegio dei revisori del 23/12/2024 Si rimanda all'allegato n.3 - Parere n. 62 del 23/12/2024 che si allega come parte integrante e sostanziale al presente atto;



MOTIVI D'URGENZA PROPOSTA N. 2024/235/00132

Data: 27.12.2024 14:00
Richiesta: Utente Concilium
Quorum: 1/2 + 1
Maggioranza: 12
Presenti: **28**
Favorevoli: **23** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Assenti: **9** |
Esito: **Approvata**

FAVOREVOLI : 23
ALBERGO GRAZIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO
CONTRARI : 0
ASTENUTI : 0
NON ESPRESSO : 5
AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - PATRUNO CARLO
ASSENTI : 9
ALBENZIO PIETRO - BOTTALICO FRANCESCA - LA PENNA ANNARITA - LOPRIENO NICOLA - NEVIERA GIUSEPPE - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE
PRESENTI : 28
ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - GIANNUZZI FRANCESCO - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO



i) **ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI.**
PROPOSTA N. 2024/235/00132.

Data: 27.12.2024 14:32
Richiesta: Utente Concilium
Quorum: 1/2 + 1
Maggioranza: 14
Presenti: **27**
Favorevoli: **27** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Assenti: **10** |
Esito: **Approvata**

FAVOREVOLI : 27
ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO
CONTRARI : 0
ASTENUTI : 0
NON ESPRESSO : 0
ASSENTI : 10
ALBENZIO PIETRO - BOTTALICO FRANCESCA - GIANNUZZI FRANCESCO - LA PENNA ANNARITA - LOPRIENO NICOLA - NEVIERA GIUSEPPE - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE
PRESENTI : 27
ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

**I.E. PROPOSTA N. 2024/235/00132.**

Data: 27.12.2024 14:33

Richiesta: Utente Concilium

Quorum: 1/2 + 1

Maggioranza: 14

Presenti: **27**Favorevoli: **27** | Contrari: **0** | Astenuti: **0** | Assenti: **10** |Esito: **Approvata****FAVOREVOLI : 27**

ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

CONTRARI : 0**ASTENUTI : 0****NON ESPRESSO : 0****ASSENTI : 10**

ALBENZIO PIETRO - BOTTALICO FRANCESCA - GIANNUZZI FRANCESCO - LA PENNA ANNARITA - LOPRIENO NICOLA - NEVIERA GIUSEPPE - RANIERI ROMEO - ROMITO FABIO SAVERIO - SISTO LIVIO - VIGGIANO GIUSEPPE

PRESENTI : 27

ALBERGO GRAZIA - AMORUSO NICOLA - AMORUSO VALERIA - BOZZO ANTONIO - BRONZINI MARCO - CARELLI ITALO - CARRIERI GIUSEPPE - CAVONE MICHELANGELO - CIAULA ANTONIO - DE MARZO LAURA - DELLE FONTANE ANTONELLO - DURANTE MARIA STEFANIA - INTRONA PIERLUIGI - LAFORGIA MICHELE - LAFORGIA VICTOR - LAVOPA PASQUALE - LECCESE VITO - LEONETTI LORENZO - MILONE NICOLETTA - PAPARELLA MICAELA - PATRUNO CARLO - PERNA ANGELA - RUSSO FRATTASI SILVIA - SALEMMI GIOVANNA - SANSEVERINO GESUALDO - SCHIRONE CLAUDIO - SISTO FABIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 2024/235/00132 del 27/12/2024

ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI

Lorenzo Leonetti: Prego Consigliere Introna.

Pierluigi Introna: Grazie Presidente. Io chiedo che l'aula anticipi il punto inerente le piscine comunali. Non c'è bisogno, lo dobbiamo discutere. Quindi, chiedo di discutere normalmente, ma a che serve chiedere di discutere se alla regola il punto era quello?

Lorenzo Leonetti: Consigliere Introna, quando c'è stato l'ultimo intervento del Consigliere Cavone si era richiesto di ritornare sul punto, però in considerazione del fatto che manca solamente un parere, questo punto riprendiamo i lavori così come avevamo deciso in precedenza e passiamo al suppletivo i) numero 235-00132, esternalizzazione della concessione della gestione delle piscine comunali. Prego Assessore Scaramuzzi.

Domenico Scaramuzzi: Grazie Presidente. La gestione degli impianti sportivi comunali rientra nel novero dei servizi pubblici locali di a economica.

Lorenzo Leonetti: Mi scusi, la devo interrompere un attimo. Per questo punto all'ordine dell'ordine del giorno non vi è il parere, per questo motivo, prima di trattarlo dobbiamo votare la motivazione d'urgenza. Con 23 voti favorevoli, possiamo trattare quindi il punto suppletivo i) numero 235-00132. Prego Assessore Scaramuzzi.

Domenico Scaramuzzi: Grazie Presidente. Dicevo che la gestione degli impianti sportivi comunali rientra nel novero dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, perché si tratta di attività esercitate per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi, ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale. Si innesta in un settore per il quale esiste potenzialmente una redditività e, quindi, una competizione sul mercato. La gestione degli impianti sportivi, quale servizio pubblico locale a potenziale rilevanza economica, può essere affidata sotto quattro tipologie; il servizio pubblico locale può essere erogato o con gestione diretta da parte dell'amministrazione locale, ma questo presupporrebbe una serie di difficoltà per ripianare i costi di gestione e manutenzione della struttura, la pulizia, la custodia e l'organizzazione tecnico sportiva molto complessa; può essere erogato il servizio tramite appalto o concessione, la differenza è che l'appalto il rischio economico se lo caricherebbe l'ente locale, mentre la concessione, sempre preferita per questo tipo di servizio pubblico, presuppone ribaltamento del rischio imprenditoriale sul privato e non sulla stazione appaltante; e la quarta forma è il partenariato pubblico-privato che viene prescelto la dove ci sono degli importanti lavori infrastrutturali che si caricano sul privato, in cambio della concessione. In questo caso siamo a delibera e l'autorizzazione alla struttura comunale affinché la stessa possa esternalizzare la gestione delle piscine comunali e autorizzare, quindi, gli uffici ad indire una procedura aperta per l'esternalizzazione. Parliamo di un contratto di concessione decennale da affidare tramite procedura aperta a un operatore economico, appunto per la durata di dieci anni, con un ammontare presunto di fatturato decennale pari a 7.115.000 euro, leggermente inferiore a quello che sono le spese complessive, stimate in 7.865.000 euro. Per cui al concessionario verrebbe quantificata in circa 75.000 euro la somma da corrispondere annualmente per allineare il fatturato ai costi di gestione. Autorizziamo di espletare una procedura aperta, in quanto la concessione

decennale in essere è scaduta; scade a dicembre 2024. Per cui la Ripartizione Sport sta procedendo in questi giorni a concedere una proroga tecnica all'uscente per coprire il servizio nelle more dell'espletamento della nuova gara. Approfitto per dire che sono terminati i lavori di messa in sicurezza e di collaudo della vasca interna da 35. D'accordo con il gestore, si attende il mese di giugno 2025, e quindi la fine della stagione sportiva, per intervenire sulla vasca da 25. Mentre, notizia di pochissimi giorni fa è che l'amministrazione è risultata vincitrice di un bando Sport e Periferie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della somma di 2.400.000 euro per la ristrutturazione integrale della piscina scoperta superiore da 50 metri. Tutte queste cose saranno inserite nel Piano Economico Finanziario, laddove e quando verranno realizzate ai fini anche della valutazione dell'equilibrio spese-fatturato con il nuovo concessionario.

Lorenzo Leonetti: Grazie Assessore Scaramuzzi. Prego Consigliere Introna.

Pierluigi Introna: Grazie Presidente. Assessore, giusto qualche piccolo chiarimento. Siamo d'accordo sull'esternalizzare il servizio con cadenza decennale perché un ciclo di una squadra anche di pallanuoto dura circa 8-9 anni, quindi è giusto dare i dieci anni. Quello che io però vorrei che lei chiarisse: io qualche anno fa, nella precedente consiliatura, lessi più volte che c'era una possibilità che la piscina utilizzata per i tuffi e che credo ce sia quella esterna da 50 metri, diventasse una piscina meno profonda, con dei bar chioschetto attorno alla struttura per essere utilizzata in maniera privata. Se così fosse, lo stadio del nuoto non sarebbe più in grado di ospitare gare internazionali, cioè non sarebbe più uno stadio del nuoto utile, per esempio, per una tappa dei campionati del mondo. Siccome è il secondo stadio del nuoto del centro-sud il nostro, sia per dimensioni che per qualità degli impianti, al netto di chi li gestisce, vorrei che mi rassicurasse su questo, cioè che nulla cambierà nell'impostazione della struttura e che la struttura resterà una struttura utilizzabile per competizioni internazionali. Grazie.

Lorenzo Leonetti: Grazie Consigliere Introna. Ci sono altri interventi? Prego Consigliere Carrieri.

Giuseppe Carrieri: Ovviamente mi rivolgo a tutti, ma in particolare all'Assessore Petruzzelli. Non so perché questa delibera non voleva essere trattata, forse perché certifica uno dei tanti fallimenti di quello che è stato qualche anno fa. Lo stadio del nuoto di Bari credo che possa annoverarsi tra le medaglie di latta che qualcuno può mettersi al petto; è composto da una vasca tuffi che veniva ricordata pochi minuti fa, una vasca da 50 metri esterna che è l'unica vasca da 50 metri della Puglia, e da due vasche interne, una da 25 metri e una da 35 metri. La vasca esterna da 50 metri è ormai, dal 2019, inagibile. Abbiamo costretto per cinque anni questa città a non avere una piscina di 50 metri con le scalinate, che chi ha la mia età frequentava con grandissima soddisfazione. Una piscina bellissima che dal 2019 è chiusa perché inagibile. Vasca interna da 35 metri chiusa da tempo perché necessaria di alcuni lavori di ristrutturazione. L'unica vasca agibile era quella ricordata da 25 metri. Oggi abbiamo un finanziamento di circa 5 milioni per la vasca esterna, chissà se riusciremo mai a ristrutturarla. Certo che stiamo mettendo in concessione praticamente la piscina, perché la vasca tuffi praticamente anche quella è inagibile, quella esterna abbiamo detto, quindi, una piscina interna. Se questo non è un fallimento conclamato delle politiche natatorie di questa città, non so quale possa essere, perché lo stadio del nuoto è, ripeto, per l'80% dal 2019 completamente inagibile. Ma la cosa più amara è leggere quello che è accaduto alla squadra di pallanuoto, la WaterPolo Bari è stata costretta a dire addio al campionato di serie b perché la struttura è inagibile, non sanno dove allenarsi; dopo quattro anni che hanno girato il sud d'Italia per allenarsi, per fare partite, una squadra di pallanuoto deve chiudere i battenti perché non siamo riusciti a tenere al minimo di agibilità un intero stadio del nuoto. Credo che se questo non

sia un fallimento, i giapponesi quando succedono queste cose si alzano e chiedono scusa. Io credo che l'amministrazione debba chiedere delle scuse quantomeno alla WaterPolo, a tutti i ragazzi che con grandi difficoltà non hanno potuto usufruire delle piscine comunali e a tutti quelli che come me le frequentavano e per tanto tempo non hanno potuto godere di una piccola bellezza che questa città aveva. Vostra responsabilità, vostra colpa. Ripeto, lo dico soltanto perché in futuro almeno questo progetto di ristrutturazione di 5 milioni di cui ci si vantava di aver intercettato i finanziamenti, possa essere realizzato, non dico domani, ma dopodomani senz'altro. Vorrei sapere, se fosse possibile, in sede di replica se abbiamo un'idea di chi farà la manutenzione di queste piscine, se saranno come ora affidate alla manutenzione del concessionario soltanto quelle ordinarie e le straordinarie al comune di Bari; vorrei sapere, se fosse possibile, la procedura aperta se ci può dare qualche idea con che criterio di aggiudicazione verrà effettuata. Poi vorrei sapere se qualcuno in questi anni ha controllato e controllerà questi 75.000 euro annuali che noi erogheranno giustamente al concessionario come contributo per le attività che dovrebbe fare in favore, se le piscine funzioneranno, dei ragazzi di questa città piuttosto che degli anziani o di altri cittadini di Bari. Vorrei sapere, se fosse possibile, quali iniziative voi intendete assumere per consentire un controllo, non dico della spesa, ma quantomeno una verifica puntuale che poi questi contributi servano veramente per consentire di avere prezzi calmierati. In questo caso il disciplinare mi pare che debba prevedere, a fronte di questo contributo, dei prezzi cambiati. Ma soprattutto quali iniziative ritenete di mettere in campo per poter consentire veramente che il servizio venga reso, a fronte di questo contributo, al maggior numero di persone possibile, anche con campagne di comunicazione da parte, non dico dell'amministrazione comunale, ma dal concessionario stesso. Insomma questa per me è una pagina nera di Bari, una pagina dolorosa, perché una società sportiva che avvicina tanti ragazzi non potrà più fare il campionato di serie b ed è stata costretta per anni a migrare con costi notevoli, sopportati interamente da quella società; una pagina che speriamo, attraverso quel finanziamento che diceva l'Assessore, soprattutto per la piscina scoperta, possa migliorare. Per oggi il voto è fortemente negativo. Il mio voto sarà invece a favore di questa delibera, nella speranza che chi ha governato sinora questi processi possa fare ammenda, possa chiedere scusa alla città e chi in futuro li gestirà, possa consentire a questa città di avere almeno uno stadio del nuoto degno di questo nome, con qualche ragazzo e qualche adulto che possa frequentare quegli spazi che sono bellissimi e che chi ha conosciuto sa quanto valore hanno dato alla vita di ciascuno di noi. Grazie.

Lorenzo Leonetti: Grazie Consigliere Carrieri. Prego Assessore Scaramuzzi.

Domenico Scaramuzzi: Rispondo all'osservazione del Consigliere Introna: gli uffici mi garantiscono che la presenza della vasca per tuffi non pregiudica, la sua presenza o assenza non è vincolante rispetto al fatto della possibilità di ospitare gare internazionali e per quanto riguarda la vasca di nuoto, non devono essere contemporaneamente esistenti. Questo mi dicono. Non so se lei si riferiva a gare di tuffi o di nuoto. Su questo dobbiamo approfondirlo in sede di progettazione. Dobbiamo fare degli interventi di manutenzione importanti, dobbiamo garantire la prosecuzione dell'utilizzo e la possibilità di ospitare gare internazionali sia di tuffi che di campionati di nuoto. Il Consigliere si riferiva alcuni articoli di stampa, non dell'amministrazione comunale, che ventilavano l'ipotesi di fare un restyling per ospitare una sorta di villaggio vacanze. La natura rimane quella sportiva professionale. Per quanto riguarda le domande fatte dal Consigliere Carrieri: la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario e quella straordinaria dell'amministrazione concedente. La manutenzione ordinaria ha un carattere meramente accessorio, perché strumentale al servizio concesso. L'affidamento della concessione avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Noi oggi

però ci siamo solamente impegnando ad attivare queste procedure che saranno fatte successivamente dalla Ripartizione Sport del comune di Bari.

Lorenzo Leonetti: Grazie Assessore Scaramuzzi. Prego, Consigliere Introna.

Pierluigi Introna: Grazie Presidente. Assessore, io so bene che lei tratta solo una parte di questo argomento e so bene che la delega allo sport ce l'ha il signor Sindaco. Io avevo fatto una domanda all'amministrazione abbastanza semplice: mi interessa sapere se gli impianti, anche se non in uso perché alcuni non sono utilizzati perché hanno problemi di manutenzione seria, resteranno gli stessi utili a svolgere le stesse attività o c'è un progetto, una vocazione a rendere anche commerciale una parte di quell'impianto, che io ricordo avrebbe dovuto sacrificare una delle piscine esterne che a sua volta doveva essere attrezzata più come piscina ricreativa, diciamo, non per ospitare grandi eventi sportivi. Lo ripeto perché quello stadio, fino a quando ha la piscina olimpionica e la piscina per i tuffi, può ospitare determinati eventi; nel momento in cui non dovesse avere una delle due, si declassa. Siccome c'era questa tendenza, questa deriva o questa volontà, non certo sua, ma ventilata c'era questa spinta alla quale si è resistito a volerla rendere più un circolo a metà strada tra il grande sport e il riposo, il benessere, eccetera, volevo sapere se nei progetti del Comune è chiara la linea da seguire sullo stadio del nuoto o se c'è ancora la possibilità che lo stesso diventi uno stadio con una vocazione diversa, con meno servizi da offrire. Grazie.

Lorenzo Leonetti: Grazie Consigliere Introna. Prego Consigliere Bozzo.

Antonio Bozzo: Grazie Presidente. Assessore Scaramuzzi. così come anticipato dal collega Introna, vorrei proporle un momento successivo alla seduta odierna di confronto, anche con i tecnici che stanno redigendo il progetto che poi diventerà esecutivo e che andrà in gara d'appalto rispetto al rifacimento di tutto l'impianto dello stadio del nuoto, al fine di scongiurare quelle che erano le giuste, dal mio punto di vista, preoccupazioni del Consigliere Introna, perché lo stadio del nuoto nasce come punto massimo anche di attrazione di grandi eventi nel sud Italia, nel 1997 quando ci furono i giochi del mediterraneo, e perdere questa vocazione sarebbe un peccato. Questo è dal punto di vista dei lavori a svolgersi. Rispetto invece alla delibera, entriamo e tocchiamo quella che è la questione delle concessioni degli impianti sportivi che, secondo il mio punto di vista, devono avere un restyling. Oggi parliamo dello stadio del nuoto, fra qualche mese parleremo dello stadio del calcio. Tante delle cose non presenti nelle attuali concessioni dovrebbero essere previste, tipo una compartecipazione agli utili in caso di subaffitto degli impianti, perché sullo stadio San Nicola, ad esempio, non si fa solo la partita del Bari, ma si fanno grandi eventi anche musicali che portano al concessionario degli utili importanti. Quelli stessi utili ad oggi sono in pancia al concessionario, che il comune di Bari che poi fa la manutenzione, noi sappiamo tutti che è di pochissimi anni fa la ristrutturazione dello Stadio San Nicola con ingenti somme del bilancio comunale, è sempre in capo al proprietario e poi gli utili rimangono in pancia al concessionario. Dobbiamo iniziare a capire che questa cosa deve essere un po' equilibrata. La stessa cosa, quantomeno nell'erogazione di servizi per il gestore dello stadio del nuoto per la città, potrebbe essere una forma di compensazione rispetto agli importanti investimenti economici che il comune di Bari, a cadenza, le scadenze le decide l'ammaloramento degli impianti, mette a bilancio per ripristinare lo stato iniziale dei luoghi. Quindi sulle concessioni io credo che vada fatto un approfondimento. Chiudo, ribadendo l'invito alla sissi e ai tecnici della sua Ripartizione, a vederci in una riunione della Commissione Lavori Pubblici per guardare il progetto di restyling dello stadio del nuoto. Grazie.

Lorenzo Leonetti: Aveva chiesto di intervenire l'Assessore Petruzzelli che non è stato loggato.

Pietro Petruzzelli: Grazie Presidente. Solo per aggiungere un pezzo al ragionamento giusto portato avanti dall'Assessore Scaramuzzi e per portare semplicemente un'informazione rapidissima all'aula sull'intervento del Consigliere Introna. La precedente amministrazione, davanti ad un problema statico della vasca scoperta da 50 metri ad otto corsie, aveva pensato, su suggerimento dell'Assessore all'epoca Galasso, di portare avanti un concorso di progettazione per ripensare interamente la parte esterna delle piscine comunali. Questo concorso di progettazione aveva alcuni cardini; il cardine riguardo la salvaguardia della funzionalità agonistica dello stadio del nuoto prevedeva il completo rifacimento della vasca da 50 metri, allargandola da 8 a 10 corsie, introducendo uno dei due lati una profondità sufficiente ad ospitare gare internazionali di tuffi, quindi, sovrapponendo su una nuova vasca da 50 metri, più larga e potenziata, tutte le funzionalità sportive e agonistiche che oggi potrebbero essere ospitate nello stadio del nuoto, riducendo e rivedendo quella che è una vasca tuffi profonda più di 5 metri ad una piscina con altre funzioni più di natura commerciale per rendere più sostenibile l'intervento. L'attuale amministrazione, davanti ad una possibilità di finanziamento del bando Sport e Periferie, a cui faceva riferimento l'Assessore Scaramuzzi, ha inteso ripensare questa strategia. Nel momento in cui gli uffici della Ripartizione Lavori Pubblici non avevano ancora pubblicato il concorso di progettazione, ha inteso intercettare il finanziamento per intervenire con un consolidamento statico dell'attuale piscina da 50 metri mantenendo le 8 corsie, invece che 10 e quindi, non andando a toccare minimamente la vasca tuffi, quindi mantenendo il layout esterno identico a quello attuale e non con una riprogettazione, come aveva pensato la vecchia amministrazione comunale. In merito al Consigliere Carrieri, devo correggerla sul fatto che non è l'unica vasca da 50 metri che c'è in Puglia; lo stesso CUS ospita una vasca da 50 metri con meno corsie e al coperto, quindi, le hanno girato un'informazione non completamente corretta, ma questo non cambia la sostanza, perché c'è un'altra vasca da 50 metri scoperta in provincia di Lecce. In merito agli interventi posti, credo che non sia oggetto di discussione oggi, quella di un confronto un chiarimento con lei sul ruolo della precedente amministrazione sulla valorizzazione dello stadio del nuoto. Sarà mia occasione, anche fuori da questo Consiglio per non appesantire questa delibera, chiarirci e confrontarci. Grazie.

Lorenzo Leonetti: Grazie Assessore Petruzzelli. Non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, Consigliere Carrieri.

Giuseppe Carrieri: Dieci secondi per dichiarare il voto assolutamente favorevoli a questo partenariato pubblico-privato che sostanzialmente si sostanzia con questa delibera. Volevo dire all'Assessore che direi proprio di sì, sostanzialmente è assolutamente così, è uno dei classici esempi, così come la delibera autorizza l'esternalizzazione della concessione attraverso l'indizione di una procedura aperta, quindi, noi stiamo deliberando non le esternalizzazioni, ma proprio l'indizione della procedura di gara aperta, ecco perché io avevo fatto quella domanda. Ringrazio per la risposta che ha dato fuori sacco e sono abbastanza favorevole a questo tipo di procedura aperta con l'offerta economicamente più vantaggiosa e spero che lei possa fare due cose, innanzitutto, se un giorno le piscine saranno agibili, speriamo, verificare che iniziative appunto il concessionario potrà adottare per consentire la maggior fruizione possibile delle stesse attraverso il disciplinare e tutti gli atti che sottoscrivere; e in più la verifica del contributo, che è importante perché 75.000 euro di contributo annuale è un contributo importante, quindi la verifica puntuale mi permetto di chiederle di queste somme e dell'utilizzo effettivo delle stesse per un ripiano di costi effettivi della struttura, che siano costi legati alla manutenzione, alla gestione e alla promozione dello sport, perché spesso si nascondono nei rendiconti di questi concessionari costi

che non sono attinenti ai contributi pubblici che ricevono, quindi, io le chiederei cortesemente se potesse verificare questo, insieme alla celerità massima delle procedure di apertura delle piscine perché senza riapertura delle piscine, hai voglia a fare i grandi eventi e le manifestazioni che sentivo, e i campionati mondiali, se non abbiamo neanche le piscine è difficile poter fare qualsiasi attività. Grazie.

Lorenzo Leonetti: Grazie. Non ci sono altre indicazioni di voto. Passo quindi alla votazione al suppletivo 235-00132. Con 27 favorevoli il punto è stato approvato. Chiedo l'immediata eseguibilità. Con 27 voti favorevoli è approvata l'immediata eseguibilità del suppletivo numero 235-00132.



COMUNE DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Anna Maria Accogli
Dott. Antonio S. Sabatino Dott. Cosimo D. Latorre

Parere n. 62 del 23/12/2024

OGGETTO: ESTERNALIZZAZIONE DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI

Proposta n.: 2024/235/000132

L'anno 2024 i giorni 21 e 23 del mese di dicembre si è riunito in call conference, il Collegio dei Revisori dei Conti così composto:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| – Dott.ssa Anna Maria Accogli | <i>Presidente</i> |
| – Dott. Antonio S. Sabatino | <i>Componente</i> |
| – Dott. Cosimo D. Latorre | <i>Componente</i> |

per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Collegio dei Revisori,

PREMESSO

- Che in data 20.12.2024 ha ricevuto la proposta n. **2024/235/000132** completa dei relativi allegati;
- Che i singoli componenti il Collegio hanno già individualmente approfondito detti atti presso i propri studi professionali;

Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di Contabilità.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

- vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto: Esternalizzazione della concessione della gestione delle piscine comunali;
- visto il Tuel,
- visto il regolamento di contabilità vigente;
- visto l'art. 239, comma 1, lett. n. 3 del TUEL;
- visto l'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 (come modificato dal d.lgs. n. 120/2023);
- visto l'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017;
- visto il Parere Corte dei Conti Lombardia n. 251 deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024;

- viste le altre norme richiamate nella proposta di deliberazione che qui interessa;

rende il seguente parere.

Il Comune di Bari è proprietario di un complesso natatorio, sito in Viale Maratona n. 3, destinato alla promozione ed alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa la cui gestione è stata esternalizzata con la stipula del contratto decennale di concessione rep. n. 37501/2015; contratto, quest'ultimo, che è ormai in scadenza. Il civico Ente ha intenzione di avviare una nuova procedura di esternalizzazione al fine di individuare il prossimo concessionario pluriennale dell'impianto, che possa assicurarne il massimo utilizzo e la piena fruibilità dello stesso, garantendo un servizio di gestione improntato ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza all'asserito fine ultimo di ... " erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, che si innestano in un settore per il quale esiste, potenzialmente una redditività e, quindi, una competizione sul mercato ..." (cfr. proposta).

La proposta

la civica Amministrazione rimarca altresì (cfr. proposta):

che l'Ente "... pone tra gli obiettivi di governo del territorio la promozione dello sport, quale strumento di sviluppo civile e sociale dei cittadini ...";

che l'Ente "... non è nelle condizioni di assicurare la gestione diretta del complesso natatorio comunale, poiché la complessità che la connota comporta la necessità di provvedere a mansioni diversificate ... , che richiedono l'utilizzo di personale altamente specializzato nel settore della gestione della impiantistica sportiva, non reperibile nella dotazione organica dell'Ente ...".

Che "... la esternalizzazione della gestione del complesso natatorio, così come prevista e disciplinata dai richiamati artt. 14 e 15 del D.Lgs n.201/2022, si configura quale opzione gestionale funzionale ad individuare un soggetto qualificato, in possesso di idonei requisiti tecnici ed economici, che sia in grado di ripianare i costi di gestione e manutenzione della struttura, mediante l'incameramento delle tariffe previste per l'utilizzo della stessa ..."

L'ente quindi, in definitiva:

Intende "... avviare una procedura ad evidenza pubblica per l'esternalizzazione della gestione del complesso natatorio, con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario, nel rispetto dei principi generali in materia di contratti pubblici, previa determinazione dei criteri selettivi ..." per la durata di 10 anni,

L'ente quindi, sulla scorta dello piano Economico elaborato (cfr. proposta e allegati),

stimato "... che il valore dei ricavi della concessione decennale delle Piscine comunali ammonta ad € 7.115.000,00, pari al fatturato totale del concessionario per tutta la durata del contratto ...", riportato nel Piano Economico quale corrispettivo dei servizi che saranno resi alla collettività dallo stesso"

stimato che "... le spese complessive della predetta concessione ammontano ad € 7.865.000,00 e gravano interamente sul concessionario";

ritenuto che "... alla luce dei dati rappresentati nel predetto piano, di prevedere l'erogazione di una somma in favore del concessionario, funzionale ad assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 177, commi 5 e 6 , del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e successive mm.ii. ..." **ha quantificato** "... in € 75.000,00, la citata somma da corrispondere annualmente al concessionario ..." precisando opportunamente che "... la previsione di tale remunerazione è ulteriormente giustificata sia

dall'obbligo posto in capo al concessionario di promuovere l'utilizzo della struttura prevedendo accessi gratuiti in favore delle scuole e delle fasce deboli della collettività, sia dall'onere gravante sul gestore di applicare all'utenza tariffe conformi agli importi massimi prestabiliti dall'Amministrazione ...". In particolare, secondo l'intendimento dell'amministrazione "... inoltre il gestore dovrà assicurare corsi didattici mattutini in orario curricolare per l'avviamento al nuoto di n. 400 studenti delle scuole della città di Bari; n. 50 gratuità in favore di ragazzi disagiati di età inferiore a 14 anni ... da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 150 gratuità all'anno), n. 40 gratuità in favore di soggetti disabili ... da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 120 gratuità all'anno) ..." (cfr. relazione illustrativa). Per quello che rileva, secondo la bozza del disciplinare esibito la somma di € 75.000,00, è prevista per ciascun anno di concessione per ciascun anno di concessione ed è suscettibile di ribasso in sede di gara, riconosciuta al concessionario ai sensi dell'art 177, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 per tutta la durata della concessione, quale intervento pubblico di sostegno, funzionale al conseguimento e al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario;

propone in definitiva ed in sintesi di "autorizzare, per l'effetto, l'esternalizzazione decennale della concessione della gestione delle Piscine comunali di proprietà comunale, alle condizioni di cui all'allegata Relazione redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. n.201/2022, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 174 e ss. del nuovo Codice dei Contratti, mediante l'indizione di una procedura aperta".

I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile e la scheda tecnico Giuridica del Segretario Comunale

I Dirigenti interessati sono tutti concordi nel ritenere che "... non si ravvisano condizioni ostative in termini di riflessi sulla situazione finanziaria dell'Ente nel presupposto che sia preventivamente adottato il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico privato ex art.175 del D.Lgs 36/2023 che il progetto assicuri la coesistenza della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e che si provveda al preventivo adeguamento degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente nel caso non vi sia un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata (Cfr. Decisione Eurostat 11 febbraio 2004)".

Tutti invitano la direzione incaricata " ... a valutare l'opportunità di introdurre nel piano dei costi un corrispettivo a titolo di canone di concessione a favore dell'Ente anche alla luce di consolidata giurisprudenza contabile poco incline ad ammettere la concessione gratuita di immobili di proprietà pubblica. Tale entrata monetaria, riconducibile alla gestione patrimoniale dell'Ente e come tale imponibile ai fini IVA, consentirebbe, tra l'altro, il conseguimento di un significativo risparmio d'imposta, potendo all'Ente esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA applicata alle fatture d'acquisto relative alle spese di manutenzione straordinaria da sostenere ...".

Il parere dell'Organo di revisione

Il collegio, preliminarmente, a seguito di interlocuzione personale, ha ritenuto di dover richiedere alla direzione interessata (Ripartizione Cultura e Sport) ulteriori chiarimenti e documentazione a supporto della proposta e soprattutto del piano economico più volte richiamato in delibera e allegato agli atti. Tanto al fine di poter verificare meglio le assumptions della proposta. La ripartizione, aderendo all'invito, ha prontamente inviato atti, documenti e carte di lavoro (dati consuntivi costi 2015-2016-2021, dati consuntivi ricavi 2022-2023, bozza disciplinare di gare, osservazioni, piano di gestione Coni 2013).

Dagli atti allegati alla proposta e dall'ulteriore documentazione successivamente prodotta al Collegio, sono stati effettivamente chiariti alcuni aspetti che sino ad allora erano rimasti in

ombra; tuttavia, il Collegio non può certo asseverare il piano economico oggetto della proposta, anche se lo stesso, in ragione delle assunzioni fatte, potrebbe risultare ragionevole.

La materia è molto complessa e si articola in numerose norme, peraltro richiamate nel corpo della proposta, che ha richiesto anche l'intervento della giurisprudenza per chiarire determinate questioni di particolare interesse nella loro corretta applicazione.

A seguito dei propri approfondimenti, questo Organo di revisione, ha avuto occasione di approfondire il Parere Corte dei Conti Lombardia n. 251 deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024; nelle proprie considerazioni il Collegio farà espresso riferimento a detto importante e aggiornatissimo documento che chiarisce in modo ineccepibile talune questioni perfettamente sovrapponibili all'atto amministrativo che ci occupa e, al contempo, invita le direzioni preposte a tenerlo nella dovuta considerazione nella fase di esecuzione del deliberato che l'Ente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale.

Dal documento citato emerge con chiarezza:

che "... , in prima battuta, la gestione dei beni pubblici deve avere luogo in un'ottica volta ad assicurarne la redditività e lo sfruttamento economico: è stato infatti affermato che in linea di principio la cessione gratuita di un immobile comunale non possa considerarsi una modalità tipica di valorizzazione del patrimonio, proprio perché *"non reca alcuna entrata all'Ente e costituisce un utilizzo non coerente con le finalità del bene, ma addirittura una fonte di depauperamento e, dunque, di danno patrimoniale per l'Ente"* (così Sez. controllo Veneto, delibera n. 33/2009/PAR). ...";

che "... la giurisprudenza ammette specifiche eccezioni al principio di redditività del bene pubblico solo laddove venga perseguito un interesse pubblico di rango equivalente o superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni (cfr. Sez. controllo Veneto, delibera n. 716/2012/PAR) ...";

che "... Di conseguenza, nell'ipotesi di promozione dell'interesse protetto de quo, l'assegnazione senza corrispettivo di un impianto sportivo appare astrattamente configurabile poiché, in un'ottica di bilanciamento, la mancata produzione di reddito da parte del bene "è comunque compensata dalla valorizzazione di un altro bene ugualmente rilevante che trova il suo riconoscimento e fondamento nell'art. 2 della Costituzione" (cfr. Sez. controllo Veneto, del. n. 716/2012/PAR cit., che richiama il precedente della Sez. controllo Lombardia n. 349/2011/PAR) ...". Nel caso che ci occupa è stato più volte asserito, nella proposta, che l'Ente "... pone tra gli obiettivi di governo del territorio la promozione dello sport, quale strumento di sviluppo civile e sociale dei cittadini ..." e concretamente "...il gestore dovrà assicurare corsi didattici mattutini in orario curricolare per l'avviamento al nuoto di n. 400 studenti delle scuole della città di Bari; n. 50 gratuità in favore di ragazzi disagiati di età inferiore a 14 anni ... da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 150 gratuità all'anno), n. 40 gratuità in favore di soggetti disabili ... da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 120 gratuità all'anno) ...". E' avviso del collegio che l'Ente, nella selezione delle gratuità previste segua delle regole ben determinate, trasparenti e non discriminati, basate su criteri oggettivi e comunemente riconosciuti nelle migliori prassi.

A tal fine viene in supporto ancora il richiamato parere 251 laddove espressamente afferma:

che "... viene in rilievo l'art. 6, d.lgs. n. 38/2021, laddove al comma 1 il legislatore afferma a chiare lettere che *"l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive..."* (art. 6, d.lgs. n. 38/2021, comma 1);

che "... Ai sensi del susseguente comma 2, qualora la Pubblica Amministrazione non provveda alla gestione diretta degli impianti stessi, "la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari ...". Ed infatti "...l'eccezione "alla regola della determinazione di canoni dei beni pubblici secondo logiche di mercato (...) appare giustificata solo dall'assenza di scopo di lucro dell'attività concretamente svolta dal soggetto destinatario di tali beni ...";

che "... In alternativa all'affidamento a rilevanza economica, invece, occorre fare riferimento all'ambito dei rapporti con il Terzo settore, e in particolare all'art. 56 del d.lgs. n. 117/2017 cit., in forza del quale "le amministrazioni pubbliche (...) possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato ...";

che "... sulla scorta dell'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 (come modificato dal d.lgs. n. 120/2023) gli affidamenti degli impianti sportivi devono avere luogo "nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e della normativa euro-unitaria vigente ...";

che "...Anche per tali contratti, perciò, deve necessariamente trovare applicazione il principio dell'accesso al mercato (art. 3), il quale "impone di garantire la concorrenza, l'imparzialità e la non discriminazione degli operatori, oltre ai principi di pubblicità, trasparenza e proporzionalità" (cfr. nella giurisprudenza amministrativa, TAR Lombardia – Milano, Sez. II, sent. n. 2628/2024) ...";

che "... In sintesi, l'affidamento in via immediata e diretta ad una specifica associazione appare precluso dall'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 38/2021 e s.m.i., nonché dalla ratio dell'art. 13 del Codice dei contratti vigente ...". E che "... Mette conto sottolineare, a tal riguardo, che l'impiego di una procedura a carattere latamente selettivo appare la modalità più appropriata per l'individuazione dell'affidatario, non solo in quanto rispettosa del principio di concorrenza e di par condicio competitorum, ma anche e soprattutto perché utile a individuare il soggetto più adatto a raggiungere i fini che il Comune istante si è prefisso ...";

che "... Ad analoghe conclusioni, peraltro, si perviene anche allorché l'Ente intenda percorrere il diverso iter della stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017 cit. – cfr. supra § 2.a), attesa la portata sia dell'art. 37 del r.d. n. 827/1924 (regolamento di contabilità dello Stato), sia dell'art. 3 del r.d. n. 2440/1923 (legge sulla contabilità generale dello Stato), in tema di obbligo di pubblici incanti per i contratti dai quali possa derivare un'entrata per la Pubblica Amministrazione, anche solo astrattamente ...";

che, in conclusione, "... si rammenta la costante giurisprudenza contabile, per la quale l'erogazione di vantaggi ed attribuzioni patrimoniali "è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune, anche, in via meramente esemplificativa, di carattere artistico, culturale o economico. In ogni caso, l'eventuale attribuzione dovrà essere conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell'ente locale. In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione" (cfr. da ultimo Sezione controllo Piemonte, del. n. 40/2023/PAR e i numerosi precedenti di questa Sezione ivi richiamati)..."

Laddove in fase di esecuzione del deliberato fosse prevista "... facoltà per l'associazione concessionaria di far utilizzare e/o subaffittare a terzi tutto o parte dell'impianto nonché di ritenere integralmente i profitti" (seconda parte del quesito sub II), ritiene questo Consesso che siffatta previsione richieda un'attenta e specifica ponderazione da parte dell'Amministrazione ...".

Per tutto quanto innanzi espresso, motivato e richiamato, è anche opinione del Collegio dei revisori dei conti, che nulla osta a che il Consiglio Comunale adotti la Proposta n. 2024/235/000132 che deve considerarsi "di indirizzo", sottoposta all'attenzione della massima assise comunale.

Ciò nondimeno, il Collegio raccomanda agli Esecutori di detto deliberato di attenersi a tutte le fondamentali indicazioni prima richiamate e contenute nel parere Corte dei Conti Lombardia n. 251 che così conclude:

"Anzitutto, va evidenziato che la mancata o inadeguata capacità dell'Ente locale, in merito allo sfruttamento dell'impianto sportivo, non può costituire ex se l'unico presupposto idoneo per affidare in concessione/comodato la struttura stessa. In tal caso infatti il Comune ben potrebbe procedere direttamente alla vendita dell'impianto, anche alla luce del principio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché in attuazione del canone di adeguatezza delle funzioni (cfr. artt. 97 e 118, primo comma Cost.).

In secondo luogo, in tema di erogazione di sovvenzioni occorre sempre tenere a mente che "incombe sull'Amministrazione, che intenda dare una contribuzione ad un privato nei casi consentiti dalla legge, uno specifico onere motivazionale, a comprova della legittimità dell'intervento, da cui emerga adeguatamente l'iter logico posto alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo. Al riguardo la motivazione riveste un ruolo essenziale, dovendo risultare particolarmente pregnante nell'indicare con estrema puntualità le basi di fatto e le ragioni giuridico-contabili che hanno determinato impegni di spesa congrui e determinati in grado di garantire il mantenimento nel tempo degli equilibri economico-finanziari del bilancio e della gestione. Di particolare rilievo risulterà poi l'allegazione e la prova dei presupposti necessari per il raggiungimento delle finalità pubbliche che l'Amministrazione intende perseguire con il rilascio delle contribuzioni, nonché la verifica di corrispondenza fra valore degli interventi programmati ed effettiva utilità conseguita dalla comunità locale in termini di fruizione dei servizi ricevuti" (cfr. del. Sez. controllo Piemonte n. 40/2023/PAR cit. e i precedenti ivi menzionati).

In terzo luogo, comunque, la giurisprudenza ha posto in luce l'opportunità di "redigere il relativo verbale di consistenza" dell'impianto sportivo prima di provvedere all'affidamento, "al fine di accertare l'effettiva consistenza dei beni, anche allo scopo della corretta determinazione del canone dovuto" eventualmente (cfr. Sez. controllo Veneto, del. n. 716/2012/PAR cit.).

Va soggiunto che la futura convenzione "dovrà poi contenere il regime quanto più dettagliato possibile delle rispettive obbligazioni, alla luce dei sopra citati principi di massima valorizzazione del bene e di trasparenza, prevedendo anche un obbligo di rendicontazione periodica" (così ancora una volta del. Sez. controllo Veneto n. 716/2012/PAR cit.).

Ciò implica la necessità di un controllo periodico convenzionalmente stabilito, da parte dell'Ente, volto a verificare attentamente l'andamento della gestione dell'impianto in rapporto al contenuto del PEF e agli interessi pubblici sottesi all'affidamento ...".

E' altresì opinione del Collegio che nella successiva fase esecutiva occorra anche prevedere anche un sistema di copertura dei rischi derivanti da danni a terzi e alle strutture, da garantirsi a mezzo di polizze assicurative e/o bancarie rese da primarie compagnie e/o istituti di credito, a primo rischio, a favore del civico Ente.

Il presente parere viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. ssa Anna Maria Accogli

Dott. Antonio S. Sabatino

Dott. Cosimo D. Latorre

Relazione illustrativa della scelta delle modalità di gestione del complesso natatorio comunale ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.lgs. 23/12/2022 n. 201.

1. PREMESSA

Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali ...". Sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un'attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale, come nel caso della gestione degli impianti sportivi comunali.

Non si può trascurare, inoltre, come la pratica sportiva rientri nel più ampio concetto di tutela della salute, garantito dall'art.32 della Costituzione, che viene individuato quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Nell'ambito della gestione dei servizi pubblici locali sono stati molteplici gli interventi legislativi di carattere nazionale e regionale: di particolare rilevanza il D.Lgs 31 dicembre 2022 n.201, che all'art. 15, comma 1, così recita *"Gli enti locali ... affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore"*.

Lo stesso decreto ha introdotto una serie di disposizioni normative, volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all'articolo 14, comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di tali servizi, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante *"...che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

La scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell'erogazione dei servizi, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio;

E' dunque con riferimento a tali obiettivi che viene predisposta la presente relazione per motivare le decisioni dell'Ente e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea. In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune e trasmessa contestualmente all'ANAC.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso natatorio comunale sito a Bari, in Viale Maratona n.3.

Importo dell'affidamento	€ 7.865.000,00
Ente affidante	Comune di Bari Corso Vittorio Emanuele II, 84 70122 Bari 080. 577.1111 C.F. 80015010723 – P.Iva 00268080728 PEC: archiviogenerale.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Tipo di affidamento	Concessione di Servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a) e d. lgs. n.36/2023, artt.108 e 174 e ss.
Durata dell'affidamento	10 anni
Territorio e popolazione interessata dal da affidare:	Territorio del Comune di Bari
<u>Dirigente responsabile</u>	
Nominativo	Dott.ssa Luciana Cazzolla
Ente di riferimento	Comune di Bari
Area:	Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport
Telefono	080/5773848
Email	l.cazzolla@comune.bari.it
Data di redazione	31.07.2024

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con riferimento al servizio in oggetto si rileva secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, la gestione degli impianti sportivi comunali rientra nel novero dei servizi pubblici locali, poiché si tratta di attività esercitate per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (C. di S., IV, 6325/2000), che si innestano in un settore per il quale esiste, quantomeno potenzialmente, una redditività e, quindi, una competizione sul mercato. (Tar Liguria II Sez., 28.4.2005, n. 527).

Del resto il Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022" annovera gli impianti sportivi tra i servizi pubblici locali non a rete.

Ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante apposita normativa in materia di *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, sono "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" «i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale».

L'art.14, comma 1 lett a) del citato D.Lgs. prevede che " ... l'ente locale e gli altri enti competenti, nell'ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante ... affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art.15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea ... "

A questo proposito giova evidenziare che la civica Amministrazione pone tra gli obiettivi di governo del territorio la promozione dello sport, quale strumento di sviluppo civile e sociale dei cittadini, con l'intento di mantenere vivo l'interesse della collettività per lo sport locale, assicurando una corretta gestione dell'impiantistica sportiva di proprietà comunale, che ne garantisca un utilizzo ottimale. A tal fine il Comune predilige l'esternalizzazione della gestione delle principali strutture sportive, ivi comprese le piscine comunali, preferendo tale modalità gestionale alla conduzione diretta delle stesse, poiché la complessità che le caratterizza comporta l'esigenza di provvedere a mansioni diversificate (manutenzione e conduzione del complesso e dei suoi impianti tecnologici, pulizia, custodia, organizzazione tecnico sportiva, gestione manageriale del servizio ecc.), che richiedono l'utilizzo di personale altamente specializzato nel settore, non reperibile nella dotazione organica. In particolare l'Ente proprietario nel definire la scelta gestionale delle strutture sportive comunali, da tempo ricorre ad innovative forme di partenariato con le società sportive in regime di sussidiarietà. Infatti, in un contesto connotato da scarse risorse pubbliche, il partenariato pubblico privato rappresenta uno strumento idoneo a migliorare la qualità dei servizi offerti dalla civica Amministrazione alla collettività locale, concretizzandosi in una forma di collaborazione tra il soggetto pubblico e quello privato, funzionale alla erogazione di un servizio improntato ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza.

L'art 15, comma 1, del menzionato D.Lgs. inoltre, afferma che *"Gli enti locali... affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici favorendo, ove possibile, in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore"*.

La procedura di affidamento della gestione del complesso natatorio comunale è qualificabile come "concessione di servizi" e si svolgerà, pertanto, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt.176 e ss. del nuovo Codice dei Contratti Pubblici(d.lgs.36 del 2023).

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Tale servizio ha ad oggetto la gestione e conduzione del complesso natatorio di proprietà comunale sito a Bari, in Viale Maratona n.3, nell'interesse della collettività locale dedicata alla pratica delle discipline sportive acquatiche. La gestione deve essere esternalizzata attraverso la stipula di un contratto di concessione di servizi, in conformità ai più autorevoli orientamenti giurisprudenziali (cfr C. di S. adunanza plenaria del 6 agosto 2013, n. 9, C. di S. adunanza plenaria del 30 gennaio 2014, n. 7,) nonché alle indicazioni dell'ANAC (cfr. deliberazione ANAC n. 21 del 21 maggio 2014),

avendo gli interventi di manutenzione ordinaria posti a carico del concessionario carattere meramente accessorio, perché strumentali al servizio di gestione da esternalizzare. In merito alle caratteristiche tecniche del servizio, la gestione inerisce ad un complesso natatorio, sinteticamente descritto come segue:

- 1) area di mq 20.490, interamente recintata ed urbanizzata, comprendente edifici, spazi attrezzati scoperti e sistemazioni a verde;
- 2) area parcheggio recintata di mq 4.180, destinata a circa 180 posti auto;
- 3) volume contenente la piscina coperta semi olimpionica, con vasca da m 25 x 12,50 (n. 6 corsie) e vasca didattica da m 5,60 x 2,75;
- 4) volume contenente la piscina coperta di pallanuoto, con vasca da m 35 x 25 (campo grande di pallanuoto ovvero disposizione per n. 14 corsie da 25 m) dotata di tribuna fissa destinata a circa 700 spettatori; atrio multifunzionale con spazi ricettivi ed aree espositive; palestra per la muscolazione, depositi attrezzi, spazi complementari per uffici e sale stampa;
- 5) edifici destinati a servizi di supporto, articolati su due livelli, comprendenti spogliatoi per bagnanti, distinti per sesso, locali spogliatoio comuni e box a rotazione, spogliatoi per istruttori e giudici di gara, anch'essi distinti per sesso, infermeria, uffici e segreterie operative, atrio, reception, bar e spazi annessi destinati alla ristorazione;
- 6) locali seminterrati destinati a centro benessere dotato di spogliatoi e servizi di supporto, palestra, solarium, sale massaggi, saune, bagno turco e idromassaggio per il benessere psicofisico;
- 7) locali tecnici seminterrati comprendenti le centrali, le reti impiantistiche e le apparecchiature tecnologiche, idriche, fognanti, termiche, aerotermiche ed elettriche a servizio dell'intero complesso natatorio;

Relativamente alle caratteristiche economiche, trattandosi di una concessione, il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il contratto avrà ad oggetto la gestione e conduzione di tale impianto sportivo, con assunzione del rischio operativo da parte del gestore. Tutte le attività di gestione dovranno essere curate dal concessionario, con propria organizzazione e nel rigoroso rispetto della normativa vigente.

Il gestore avrà l'obbligo di applicare all'utenza tariffe non superiori a quelle prestabilite dall'Ente concedente, di seguito riportate:

ATTIVITA'	
CORSO TRIMESTRALE DI NUOTO – LEZIONI BISETTIMANALI	€ 190,00
CORSO TRIMESTRALE DI ACQUAGYM – LEZIONI BISETTIMANALI	€ 220,00
CORSO TRIMESTRALE DI PALLANUOTO – LEZIONI BISETTIMANALI	€ 200,00

CORSO TRIMESTRALE DI NUOTO SINCRONIZZATO – LEZIONI BISETTIMANALI	€ 220,00
CORSO TRIMESTRALE DI AVVIAMENTO ALLE ATTIVITA' AGONISTICHE (NUOTO , PALLANUOTO E SYNCRO)	€ 220,00
NUOTO LIBERO CONTROLLATO (COSTO INGRESSO SINGOLO)	€ 9,00

Relativamente agli obblighi gravanti sul concessionario, quest'ultimo dovrà provvedere ai servizi amministrativi ed organizzativi, sostenere tutte le spese di gestione, ivi comprese le utenze, le imposte e le tasse, utilizzare la struttura per attività sportive, sociali, didattiche, ricreative culturali e del tempo libero, consentendone l'uso agli organismi sportivi ed agli operatori economici che ne facciano richiesta, assicurare la manutenzione ordinaria dell'impianto ed il rispetto della normativa di settore, ivi compresa quella relativa alla sicurezza. Inoltre il gestore dovrà assicurare annualmente:

corsi didattici mattutini in orario curricolare per l'avviamento al nuoto di n. 400 studenti delle scuole della Città di Bari;

n. 50 gratuità in favore di ragazzi disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati dall'Assessorato allo Sport d'intesa con i servizi sociali dei Municipi, da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 150 gratuità all'anno);

n. 40 gratuità in favore di soggetti disabili, segnalati dall'Assessorato allo Sport d'intesa con i servizi sociali delle Circoscrizioni, da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 120 gratuità all'anno).

La qualità del servizio reso dal gestore dovrà essere valutata attraverso gli indicatori di seguito riportati, individuati con Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT)n. 639 del 31 agosto 2023:

Descrizione	Tipologia indicatore
Qualità contrattuale	qualitativo
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi	quantitativo

addebitati	
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo
Cicli di pulizia programmata	Quantitativo: come da disciplinare
Carta dei servizi	qualitativo
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo
Qualità tecnica	
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo: come da disciplinare
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo: come da disciplinare
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo: come da disciplinare
Accessibilità utenti disabili	qualitativo
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico	
Agevolazioni tariffarie	quantitativo: come da disciplinare
Accessi riservati	quantitativo: come da disciplinare

4. OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il servizio di cui trattasi, nella sua accezione di servizio pubblico locale, riveste le caratteristiche proprie del Servizio di Interesse Generale e Universale di derivazione comunitaria. Tale servizio, pertanto, deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso in condizioni di parità a tutti gli utenti, assicurando prezzi accessibili agli stessi.

La Commissione Europea nel Libro Verde sui Servizi di Interesse Generale (COM 2003-270) ha individuato una serie di obblighi di pubblico servizio, tra i quali rientrano gli aspetti di seguito enunciati:

1. Servizio universale;
2. Continuità;
3. Qualità del servizio;
4. Accessibilità delle tariffe;
5. Tutela degli utenti e dei consumatori.

Rispetto al servizio in oggetto si ritiene che l'affidamento, tramite concessione, sia pienamente rispondente a tutte le condizioni utili a permettere l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sopra individuati, così come di seguito meglio precisato:

Servizio universale: il gestore dovrà consentire l'accesso alla struttura alla generalità dei cittadini, provvedendo a definire le modalità di utilizzo con apposito regolamento, che dovrà garantire l'uso pubblico del complesso natatorio, il decoro degli ambienti e la sicurezza degli utenti. Nell'erogazione del servizio dovranno essere adottate le iniziative necessarie a soddisfare le esigenze dei diversamente abili;

Continuità: L'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Qualità: è previsto un elevato standard qualitativo del servizio, con l'obbligo per il gestore di fornire servizi sportivi a favore delle fasce deboli della collettività;

Accessibilità delle tariffe: le tariffe saranno predeterminate dall'Ente concedente con l'intento di promuovere la fruizione dell'impianto natatorio da parte di tutta la collettività interessata alla pratica delle discipline sportive acquatiche;

Tutela degli utenti e dei consumatori: viene garantita attraverso le seguenti attività:

Monitoraggio e controllo: L'Ente concedente verificherà costantemente i livelli di qualità e quantità delle prestazioni del concessionario, nonché la permanenza in capo allo stesso del rischio operativo trasferito. A tale scopo il concessionario avrà l'obbligo di trasmettere annualmente alla civica Amministrazione una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dell'impianto, in cui dovranno essere indicate, con riferimento all'anno precedente:

- gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti sulle strutture oggetto della concessione ;
- le date e i risultati delle ispezioni periodiche effettuate sulle strutture oggetto della concessione, così come previsto dalle norme vigenti e dal disciplinare di gara, comprensivo dei relativi allegati;

Inoltre il gestore ogni anno fornirà al Comune un rendiconto della gestione dell'anno precedente, evidenziando, in particolare i costi sostenuti, suddivisi per tipologia di spese (acqua, energia elettrica, pulizia, guardiana, manutenzione ecc.), le attività svolte, le fasce di utenza coinvolte e qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini della valutazione del servizio.

Trasparenza e informazione completa: il contratto di servizio specificherà in modo puntuale tutti i servizi che il gestore sarà tenuto ad assicurare, disciplinerà il diritto all'informazione su tutti gli aspetti della conduzione dell'impianto quantitativi, qualitativi ed economici, garantirà l'identificabilità del personale addetto alla gestione e alla prestazione dei servizi.

Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti: sarà previsto l'impegno del concessionario a promuovere una gestione ecologicamente razionale e sostenibile

Tali principi saranno recepiti nel disciplinare di gara.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con assunzione del relativo rischio operativo, unitamente

alla somma annua di € 75.000,00/ settantacinquemila, oltre iva, riconosciuta al concessionario ai sensi dell'art 177, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, quale intervento pubblico di sostegno, funzionale al conseguimento e al mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario, per tutta la durata della concessione.

5. MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

La gestione del servizio del complesso natatorio natatorio, in linea con il passato, sarà affidata attraverso lo strumento della concessione di servizi. Nell'approcciarsi alla stesura degli atti di gara, sarà necessario inquadrare correttamente la fattispecie, alla luce dei più recenti ed autorevoli orientamenti giurisprudenziali (cfr C. di S. adunanza plenaria del 6 agosto 2013, n. 9, C. di S. adunanza plenaria del 30 gennaio 2014, n. 7, deliberazione ANAC n. 21 del 21 maggio 2014). Il contratto, pertanto, dovrà essere correttamente qualificato come concessione di servizi, ai sensi delle disposizioni del nuovo codice dei contratti, avendo gli interventi di manutenzione ordinaria posti a carico del concessionario carattere meramente accessorio, perché strumentali al servizio di gestione esternalizzato. In quest'ottica il rischio operativo connesso alla gestione del servizio sarà posto a carico del concessionario, cui è riconosciuto, a titolo di corrispettivo, il diritto di gestire funzionalmente il bene e di sfruttare economicamente il servizio da espletare.

Inoltre, la concessione è individuata come una soluzione organizzativa adeguata ad assicurare la qualità, l'efficienza e l'economicità del servizio stesso.

In sintesi, il modello organizzativo prescelto, oltre a rispondere agli obiettivi di convenienza economica e di garanzia di continuità del servizio, è valutato come maggiormente rispettoso del principio fondamentale di tutela della concorrenza.

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse, si ritiene che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

La scelta del concessionario mediante apposita gara pubblica è conforme alle prescrizioni del D.Lgs n.201/2022, il cui art. 14, comma 1 lettera a) annovera tra le opzioni gestionali dei servizi pubblici locali" *l'affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea*".

Essa trova, altresì, perfetta corrispondenza con le previsioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. 201/2022, il quale esprime una preferenza per l'affidamento di servizi in concessione rispetto allo strumento dell'appalto.

La scelta del contraente per l'affidamento del servizio sarà effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal nuovo Codice dei Contratti in materia di Concessioni(artt.174 e ss.), a mezzo di procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.108. del D.Lgs. n.36/2023.

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

La promozione della pratica sportiva e la fruibilità degli impianti comunali sono obiettivi primari della civica Amministrazione, preordinati a favorire il benessere fisico della collettività locale. Nel perseguimento di questi obiettivi, l'esternalizzazione della gestione delle piscine comunali dovrà garantire l'accesso di tutti i cittadini alla struttura, assicurare agli utenti un servizio qualitativamente elevato, salvaguardare la promozione dello sport e valorizzare la funzione sociale della pratica sportiva.

Per quel che attiene alla congruità economica, va considerato che il servizio pubblico di gestione delle piscine, con annesse strutture complementari, richiede all'affidatario un insieme di funzioni ed attività complesse, corrispondenti ad un'organizzazione di risorse umane e strumentali articolata e per nulla standardizzata. Risulta quindi evidente che il valore della prestazione, ai fini della valutazione della congruità economica rispetto a quanto potenzialmente offerto dal mercato in regime di concorrenza, non si esaurisce in una semplice comparazione di prezzi delle forniture e/o dei servizi, ma richiede di tener conto delle molteplici peculiarità dell'affidamento di cui trattasi. La proposta tecnico-economica muove dalla valutazione dei dati della precedente gestione e dalla valutazione della qualità dei servizi resi dal precedente concessionario, che ha evidenziato un modello di gestione del servizio improntato ai canoni dell'efficacia e dell'efficienza, nell'ambito del quale il gestore è apparso in grado di ripianare i costi di gestione e manutenzione della struttura, mediante l'incameramento delle tariffe previste per l'utilizzo della stessa.

Per quanto attiene alla qualità contrattuale del servizio, essa sarà assicurata con la gestione e conduzione dell'impianto sportivo da parte del concessionario con propria organizzazione e nel rigoroso rispetto della normativa vigente, nonché con la realizzazione da parte dello stesso di periodici interventi manutentivi.

Relativamente alla qualità tecnica, il gestore dovrà assumere la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.mm.ii. nei confronti del personale operante nel complesso sportivo, nonché nei confronti dei soggetti equiparati, quali il pubblico ed eventuali visitatori, e dovrà impostare la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge, con particolare riferimento alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme sugli impianti sportivi (D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii.) alle norme sui locali destinati al pubblico spettacolo (D.M. 19.08.1996) ed alle norme in materia di antincendio e gestione delle emergenze (D.M. 10.03.1998), predisponendo il documento di valutazione dei rischi il piano di emergenza.

In merito alla qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico, si evidenzia che il gestore dovrà assicurare annualmente:

- corsi didattici mattutini in orario curricolare per l'avviamento al nuoto di n. 400 studenti delle scuole della Città di Bari, individuati dall'Assessorato allo Sport e ripartiti nei tre trimestri scolastici. Tali corsi sono stati articolati in 1 lezione settimanale di 50 minuti, per un totale di 12 lezioni;
- n. 50 gratuità in favore di ragazzi disagiati di età inferiore a 14 anni, segnalati dall'Assessorato allo Sport d'intesa con i servizi sociali dei Municipi, da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 150 gratuità all'anno);
- n. 40 gratuità in favore di soggetti disabili, segnalati dall'Assessorato allo Sport d'intesa con i servizi sociali dei Municipi, da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo (per un totale di 120 gratuità all'anno).

Il concessionario dovrà riservare alla civica Amministrazione l'uso gratuito dell'impianto per cinque giornate all'anno per l'organizzazione o il patrocinio di eventi.

Il gestore, inoltre, dovrà consentire l'utilizzo dell'impianto agli organismi sportivi che ne facciano richiesta, previo pagamento delle relative tariffe.

L'analisi economico – finanziaria è stata condotta sulla base dei dati relativi alla precedente gestione. Si riporta di seguito la tabella dei costi/ricavi stimati annualmente:

COSTI

COSTI DEL PERSONALE	300.000,00
COSTI UTENZE	
ENERGIA ELETTRICA	120.000,00
GAS	110.000,00
CONSUMI IDRICI	50.000,00
TOTALE COSTI UTENZE	280.000,00
SPESE MANUTENZIONE	
MANUTENZIONI ORDINARIE IMPIANTI, OPERE EDILI E VERDE	36.000,00
TOTALE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA	36.000,00

SPESE GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE	
ASSICURAZIONI	20.000,00
SPESE TELEFONICHE	5.500,00
MATERIALE DI CONSUMO CHIMICO	50.000,00
MATERIALE DI CONSUMO VARIO(CANCELLERIA, M. PER DIDATTICA SPORTIVA, COPRISCARPE, BADGE	18.000,00
PUBBLICITA' E ATTIVITA' DI MARKETING	20.000,00
SPESE DI PULIZIA	28.000,00
TARI	10.000,00
GUARDIANIA	19.000,00
TOTALE SPESE GESTIONALI ED AMMINISTRATIVE	170.500,00

TOTALE COSTI GESTIONALI	786.500,00
--------------------------------	-------------------

RICAUI

CORSI ATTIVITA ' ACQUATICHE	600.000,00
BAR	33.000,00
CENTRO BENESSERE/PALESTRE	30.000,00
NUOTO CONTROLLATO	23.500,00
VENDITA PRODOTTI SPORTIVI	15.000,00
SPAZI PUBBLICITARI	10.000,00

TOTALE RICAUI	711.500,00
----------------------	-------------------

RIEPILOGO	
TOTALE RICAUI	711.500,00
TOTALE COSTI GESTIONALI	786.500,00
RISULTATO GENERALE: DISAVANZO DI GESTIONE	-75.000,00

CONTRIBUTO COMUNALE	€ 75.000,00
---------------------	-------------

La durata decennale della concessione corrisponde a quella massima prevista dal vigente Regolamento comunale sull'impiantistica sportiva. Si ritiene che tale arco temporale, oltre ad essere congruo con le predette previsioni regolamentari, consenta di assicurare al gestore un' adeguata pianificazione delle attività sportive, didattiche e di conduzione/manutenzione dell'impianto, nonché di ammortizzare eventuali investimenti preordinati a migliorare la qualità dei servizi.

La Dirigente della Ripartizione Cultura e Sport
Dott.ssa Luciana Cazzolla



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
Lorenzo Leonetti

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Ilaria Rizzo

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal _____ e vi rimarrà per ____ giorni consecutivi.

Bari,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal _____ al _____.

L'incaricato

Bari, _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n.82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it/>